

La Corte intervenendo in materia di divieto di terzo mandato dei presidenti della regione dichiara, a seguito di ricorso governativo l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento, recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003¹.

Le disposizioni impugnate, modificando il comma 2 dell'art. 14 della legge prov. Trento n. 2 del 2003, innalzano, rispettivamente, **da due a tre i mandati consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto e da quarantotto a settantadue i mesi**, anche non continuativi, di **effettivo esercizio delle funzioni presidenziali** necessari perché operi l'introdotta divieto del quarto mandato.

Nel ribadire che il divieto del terzo mandato si impone anche le regioni a statuto speciale la Corte, da un lato richiama la sua precedente giurisprudenza, dall'altro individua la natura del principio violato dal legislatore provinciale.

In particolare la Corte osserva che:

- il divieto del terzo mandato posto dall'art. 51, comma 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs.267/2000)² per i comuni più popolosi è stato pensato dal legislatore quale **«temperamento “di sistema”» rispetto alla contestuale introduzione dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia** (sent. C.C. 60/2023);
- con la recente sentenza n. 64 del 2025 adottata per le regioni ordinarie³ si è chiarito che **quanto affermato per i sindaci vale, «a fortiori, per i Presidenti di Giunta regionale**

¹ Tali disposizioni recitano:

“Art. 1 Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003)

1. Nel comma 2 dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003 le parole: "nelle due precedenti consultazioni elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tre precedenti consultazioni elettorali".

2. Nel comma 2 dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003 le parole: "per almeno quarantotto mesi anche non continuativi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno settantadue mesi anche non continuativi". Il comma 2 dell'art.14 della legge elettorale provinciale 2023 come modificato dai primi due commi dell'art.1 della legge impugnata recita:

“2. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle tre precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno settantadue mesi anche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.”

² Tale disposizione recita:

“2. **Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi** la carica di sindaco e di presidente della provincia **non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche**. Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”

³ La sentenza ha dichiarato dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165» che recitava:

“1.Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. Ai

eletti a suffragio universale e diretto, dato che costoro [...] assommano in sé ampi poteri⁴...;

- le autonomie speciali, nel disciplinare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, per quanto rimesse alla loro competenza legislativa primaria, **sono comunque tenute al rispetto dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione)** che siano «espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.» (sentenza n. 143 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 148 del 2025, n. 134 del 2018 e n. 294 del 2011); **tra questi principi** per la sua ratio di temperamento di sistema dell'elezione diretta e di punto di equilibrio tra contrapposti diritti e principi fondamentali – **deve annoverarsi quello del divieto del terzo mandato consecutivo** di cui all'art. 2, comma 1, lettera f)⁵;

- la possibilità che uno dei mandati duri meno dell'ordinario quinquennio costituisce pur sempre un'evenienza “patologica” dovuta alla scadenza anticipata del precedente e, in quanto tale, non può giustificare – come accade con le previsioni impugnate – un innalzamento del tetto ai mandati anche per l'ipotesi del loro regolare compimento.

fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.”

⁴ In tale decisione la Corte afferma che *anche per i presidenti di giunta regionale il legislatore ha considerato il divieto del terzo mandato consecutivo, da un lato, un temperamento di sistema rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «“ponderato contraltare”»; e, dall'altro, «un bilanciamento tra contrapposti principi», ossia un «delicato punto di equilibrio» tra il diritto di elettorato passivo e il diritto di elettorato attivo, nonché gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni.*

⁵ Tale disposizione recita:

“f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia”